

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ai sensi del C.C.N.L. Fondazioni Lirico-Sinfoniche attualmente in vigore

– A –

L'inosservanza da parte del dipendente delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel C.C.N.L. Fondazioni Lirico-Sinfoniche attualmente in vigore di tempo in tempo vigenti, nonché quelle emanate dalla Direzione – o da chi altri ne abbia titolo – per la disciplina, l'organizzazione e il regolare andamento del lavoro, anche se non formalizzate in ordini del giorno e di servizio, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, alla applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa da mezz'ora a tre ore di stipendio;
- d) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo da 4 ore a 5 giorni;
- e) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo superiore a 5 giorni fino ad un massimo di 10 giorni;
- f) licenziamento senza preavviso e senza riconoscimento della relativa indennità sostitutiva.

– B –

Si applica la sanzione di rimprovero verbale per la prima infrazione e quella del rimprovero scritto per la seconda infrazione, al dipendente che incorra in inosservanza di lieve entità dei suoi doveri (ad es.: breve ritardo nell'inizio del lavoro, o breve interruzione dello stesso o breve anticipo della sua cessazione, mancata sottoscrizione dei fogli di presenza, ecc.).

– C –

Si applica la multa da mezz'ora a tre ore di stipendio al dipendente che:

- 1) incorra più di due volte nelle infrazioni di cui al punto precedente;
- 2) non osservi le disposizioni relative alla vestizione;
- 3) senza comprovato valido motivo, non comunichi immediatamente ogni impedimento che non consenta di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio, ovvero ritardi di non oltre 48 ore la giustificazione delle assenze;
- 4) in caso di mancato rientro dopo la scadenza di permessi, congedi, ecc., senza comprovato valido motivo ometta di preavvertirne la direzione, inoltrando le opportune giustificazioni;
- 5) senza comprovato valido motivo non brevemente ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- 6) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- 7) esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- 8) non conservi od usi con la dovuta cura gli abiti di lavoro, i costumi di scena, gli oggetti o materiali avuti in consegna, ovvero vi apporti modifiche non autorizzate;
- 9) per colpa arrechi lievi danni ad oggetti o materiali avuti in consegna, ovvero a beni dell'orchestra od ai locali di lavoro.

Nei casi di assenza ingiustificata dal lavoro, ritardo, anticipo o sospensione dal lavoro, resta fermo il diritto della Fondazione a trattenere la corrispondente retribuzione.

Resta fermo, altresì, il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque patiti dalla Fondazione stessa.

L'importo delle multe sarà versato all'I.N.P.S.

– D –

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Corso Cavallotti, 51 – 18038 Sanremo (IM)

Si applica la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo da 4 ore a 5 giorni al dipendente che:

- 1) per la stessa o per analoga mancanza sia già incorso nella multa;
- 2) violi il segreto d'ufficio;
- 3) rechi pregiudizio agli interessi della Fondazione a causa del suo comportamento negligente;
- 4) compia, tolleri o favorisca irregolarità di servizio di non lieve importanza;
- 5) incorra in abuso di autorità nei confronti del personale dipendente;
- 6) resti ingiustificatamente assente dal lavoro per oltre 1 giorno, ovvero ritardi di oltre 48 ore, senza comprovato motivo, la giustificazione delle assenze;
- 7) compia atti idonei ad impedire il controllo della esistenza delle malattie denunciate non comunicando il proprio recapito, lasciando il proprio domicilio in contrasto con le prescrizioni mediche, ecc.;
- 8) compia grave insubordinazione, ovvero non regolarizzi, a seguito della contestazione, il proprio comportamento negligente;
- 9) svolga attività lavorativa, anche non subordinata, in favore di terzi, per attività identiche od analoghe a quelle espletate per la Fondazione;
- 10) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro.

– E –

Si applica la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo superiore ai 5 giorni e fino al massimo di 10 giorni al dipendente che:

- 1) per la stessa o per analoga mancanza sia già incorso per due volte nella sospensione di cui al paragrafo D;
- 2) resti ingiustificatamente assente al lavoro per oltre 5 giorni;
- 3) simuli l'esistenza di malattie od infortuni, ovvero accampi falsi motivi per ottenere permessi o congedi;
- 4) abusi dell'impiego per fini personali;
- 5) con il suo comportamento determini interruzioni o turbamento nella regolarità e nella continuità del lavoro;
- 6) sottragga beni della Fondazione di valore lieve;
- 7) per colpa, danneggi gravemente beni della Fondazione;
- 8) durante il lavoro, scenda a vie di fatto con altri dipendenti od anche persone estranee alla Fondazione.

Le sospensioni di cui alle lettere d) ed e) si applicano per quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento, ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata sanzione nelle lettere a), b) e c). Le sanzioni sono in ogni caso graduate secondo i criteri di proporzionalità e gravità previsti dal C.C.N.L. Fondazioni Lirico-Sinfoniche attualmente in vigore.

– F –

Si applica il licenziamento senza preavviso al dipendente che:

- 1) per la stessa o per analoga mancanza sia già incorso per due volte nella sospensione di cui al paragrafo E;
- 2) compia grave abuso di autorità;
- 3) non osservando il segreto d'ufficio, arrechi grave pregiudizio alla Fondazione o a terzi;
- 4) provochi alla Fondazione, per colpa, grave nocumento morale;
- 5) compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano reato di non lieve importanza;
- 6) danneggi volontariamente beni della Fondazione di non lieve valore;
- 7) compia atti dai quali possano derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza del lavoro;

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Corso Cavallotti, 51 – 18038 Sanremo (IM)

8) resti ingiustificatamente assente dal lavoro per oltre 10 giorni.

– G –

La specificazione sopra fatta degli inadempimenti e delle mancanze in relazione alle quali ciascuna sanzione si applica, ha carattere meramente esemplificativo.

In ogni caso, la Fondazione graderà la sanzione alla effettiva importanza ed alla gravità dell'infrazione commessa dal dipendente.

– H –

Decorsi due anni dalla loro applicazione, non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente.

– I –

I provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale saranno adottati previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, con contestuale assegnazione di un termine, non inferiore a cinque giorni, durante il quale lo stesso potrà inoltrare le sue giustificazioni scritte o chiedere di essere sentito personalmente (anche con l'assistenza di un rappresentante della associazione sindacale cui sia iscritto o conferisca mandato).

Decorso il termine di cui sopra, la Fondazione potrà applicare la sanzione che riterrà del caso.

Quando irrogli la sospensione, ove dalla immediata applicazione della sanzione possa derivare nocumento alla regolare attività della Fondazione, potrà disporre che la stessa operi in un tempo successivo.

– L –

In caso di licenziamento per mancanze, la Fondazione, sia contestualmente alla contestazione degli addebiti sia successivamente, potrà disporre la sospensione cautelare del dipendente, con decorrenza, in ogni caso, dalla normale retribuzione, fino all'esaurimento del procedimento disciplinare.

Anche in tal caso, troveranno applicazione le norme di cui alla sezione I, primo e secondo comma del presente Regolamento.

– M –

Resta estraneo alla materia disciplinare l'istituto della "protesta", così come regolato dal C.C.N.L. Fondazioni Lirico-Sinfoniche

– N –

Il presente Regolamento disciplinare è affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). L'affissione, o la consegna al singolo lavoratore con certezza di ricezione, è condizione di efficacia delle sanzioni ivi previste. Copia del presente Regolamento è altresì pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Fondazione.

La Direzione